



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTA la L. n° 47/1985;
VISTA la L. n° 724/1994;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;
VISTO l'art. 17, comma 6 della L.R. N° 4/2003 (silenzio assenso);
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTA la L.R. n°9 del 09.05.2017, pubblicata nel Supplemento Ordinario n°2 della G.U.R.S. n.20 del 12.05.2017;
VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.A. n° 1751 del 23.07.1985, pubblicato nella G.U.R.S. N° 50 09.11.1985, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 23.09.1987;
VISTO il D.A. n° 2272 del 17.05.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n° 42 del 2.09.1989, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 06.11.1987 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, "la zona delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina e l'intero territorio comunale" di Cefalù (PA);
VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;
CONSIDERATO che i Signori **Giovanni Marsiglia** e **Maria Concetta Pirajno**, hanno presentato istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della L. n° 724 del 23.12.1994 al Comune di Cefalù (PA), che ha rilasciato regolare concessione edilizia n° 7 del 02.12.2004, nonché istanza per il rilascio della compatibilità paesaggistica, alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ai sensi dell'ex art.17, comma 6 della L.R. 4/2003 (silenzio assenso) per opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo, per l'ampliamento abusivo di un fabbricato in difformità alla C.E. n° 63 del 02.12.1982 consistente "*nella realizzazione di un locale adibito in parte a garage ed in parte a locale caldaia e di un porticato al piano terra; nonché nella realizzazione di un porticato al 1° piano; e nell'ampliamento del piano sottotetto*" a Cefalù (PA), in Contrada Pisciotto s.n.c., in un immobile distinto al N.C.E.U. Foglio di Mappa n° 13, p.lla n° 883;
CONSIDERATO che le opere sopracitate sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art.17, comma 6 della L.R. 4/2003, e dell' art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che risultano sanabili dal punto di vista paesaggistico;
VISTA la nota prot. N° 2806 del 12.05.2017, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato il proprio provvedimento, rilasciando parere favorevole alla compatibilità paesaggistica per le opere di cui sopra, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i.;

